



Circolare sull'organizzazione delle Procure

(testo approvato dalla VII Commissione nella seduta del 24 ottobre 2017)

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Principi generali

1. La presente circolare è adottata in ossequio, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata¹.

Art. 2

Titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente

1. Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto,

¹ Essa si ispira alle risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a “Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106”) e del 21 luglio 2009 (relativa alla “Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero”) ed è integrata dalla normativa secondaria di settore del C.S.M., tra cui, in particolare, la Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 – delibera del 17 novembre 2010 e succ. mod. al 19 ottobre 2016 (“Nuova circolare in tema di organizzazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia”), la delibera del 14 dicembre 2011 sul “Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro”, la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di “Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali”, la risoluzione dell’11 maggio 2016 in tema di “*linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*”, la risoluzione del 16 marzo 2016 sulla “*Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale Antiterrorismo. Coordinamento investigativo*”; la risposta a quesito del 20 aprile 2016 in materia di “*Limiti e modalità di esercizio delle competenze del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 6 D. legs. 106/2006*”

puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.

2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006. emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione e forniscono i contributi richiesti in tema di organizzazione quale adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione

Art. 3

Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria

1. Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello e dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.

2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

3. Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera tenuto conto anche delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

Art. 4

Corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e giusto processo

1. Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art. 2, comma 1:

- a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove le dimensioni lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi di politica criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
- b) qualora non ritenga di farlo direttamente affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro, di regola a un Procuratore Aggiunto ovvero, espressamente motivando, ad un magistrato coordinatore, con le modalità disciplinate nella presente circolare;
- c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
- d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, le novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, nonché di verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;
- e) disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:
 - la partecipazione quali P.M. in udienza;
 - l'attività di ausilio nella fase delle indagini preliminari alle funzioni del P.M. togato, in particolare attraverso l'eventuale utilizzo per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, di regola previo interpellato o, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio²;
- g) può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall'art.3;

² Cfr. quanto riportato di seguito in nota all'art. 7 co. 4 lett.a

- h) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;
- i) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti.
- l) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.lgs. 106/2006.

Art. 5

Il Procuratore Aggiunto

1. Il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell'art. 4 co.1 lett. a) e dell'art. 7 co. 3, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.
- 3 In caso di contrasto il Procuratore Aggiunto ne riferisce al Procuratore della Repubblica.
4. Negli uffici in cui sono presenti più Procuratori Aggiunti l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 parte seconda, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene, di regola, previo esperimento di interpellato o comunque secondo quanto previsto nel progetto organizzativo.
5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, tramite il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano il comma 5 e 7 dell'art. 15.
6. In ogni caso il Procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione.
7. Ove previsto dal progetto organizzativo, anche in ragione della dimensione dell'ufficio, il Procuratore Aggiunto svolge altresì funzioni giudiziarie requirenti, in ossequio alle previsioni del

progetto organizzativo, in misura ridotta, rispetto agli altri magistrati dell'ufficio, in proporzione alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento.

8. Si applicano, ove compatibili, le previsioni in materia di assegnazioni e coassegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

9. Le previsioni della presente circolare relative al Procuratore Aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferite dal Procuratore della Repubblica, deleghe e compiti di direzione, collaborazione e coordinamento, sia negli uffici in cui sia prevista la funzione semidirettiva, sia negli uffici che ne sia priva.

Art. 6

Il Vicario

1. Il Procuratore della Repubblica può designare, con decreto motivato, tra i Procuratori Aggiunti il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.

2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.

3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al magistrato più anziano nel ruolo.

5. Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

Art. 7

Il progetto organizzativo

1. In attuazione dell'art. 1 comma 6 d. lgs. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza triennale corrispondente al triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto va redatto entro sei mesi anche dal

magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica nel corso del triennio di validità di quello precedente, dando atto delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina. In quest'ultimo caso, il progetto andrà nuovamente redatto al compimento del triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti.

2. I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semidirettiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è o meno riuscito a conseguire nel precedente periodo.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei Procuratori Aggiunti ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati³.

³ In linea con la disposizione della norma in commento, e con quanto già indicato nel precedente art. 4, sono i criteri indicati sia nella Risoluzione del 12 luglio 2007, laddove al punto 3.2.b), si afferma “... *In questa prospettiva, qualora i flussi dei procedimenti e la tipologia dei reati lo richiedano, è auspicabile la costituzione di gruppi di lavoro specializzati quale strumento che assicura il perfezionamento delle tecniche di indagine in determinate materia*”, sia con la risoluzione del 21 luglio 2009, nella quale quale, al paragrafo 2, è previsto che i Procuratori della Repubblica “... *assicurano la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'ufficio e curano la costituzione di gruppi di lavoro...*” e inoltre “... *procedono all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei sostituti e perseguendo l'obiettivo di garantire una formazione professionale degli stessi, resa possibile anche dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'ufficio*”.

- b) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
- c) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti,
- d) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;
- e) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13;
- f) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, secondo la disciplina di cui all'art. 15 della presente circolare;
- g) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- h) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della vigente circolare in materia di Direzioni Distrettuali Antimafia⁴ e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo⁵;
- i) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

- l) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- m) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1 comma 3 d. lgs. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- n) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
- o) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.
- p) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire.

Art. 8

Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni

⁴ Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 – delibera del 17 novembre 2010 , come mod. al 19 ottobre 2016 e succ.mod. (*“Nuova circolare in tema di organizzazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia”*).

⁵ Risoluzione del 16 marzo 2016 sulla *“Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale Antiterrorismo. Coordinamento investigativo”*.

1. Il Procuratore della Repubblica redige il progetto organizzativo e/o le sue successive modifiche più rilevanti con la partecipazione dei magistrati dell'ufficio e previa assemblea generale. Redige il provvedimento che intende adottare e lo comunica ai magistrati, i quali possono proporgli osservazioni entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il Procuratore della Repubblica adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.
2. Le sole variazioni al progetto organizzativo relative alla costituzione dei gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al presente articolo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al CSM. In questo caso, ove ritenuto necessario, si applicano i commi 4 e 5 del presente articolo.
3. Il Procuratore della Repubblica trasmette il decreto al Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al Procuratore della Repubblica, esprime il proprio parere entro 30 giorni.
4. La competente commissione referente del C.S.M., ricevuti gli atti, espleta l'istruttoria, e può richiedere chiarimenti al Procuratore della Repubblica.
5. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al Procuratore della Repubblica eventuali osservazioni e rilievi.
6. I provvedimenti adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
7. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M.

8. Il conferimento di incarichi di coordinamento e collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è preceduta di regola da interpello e segue il procedimento delle variazioni di cui al comma 2.

Art. 9

Provvedimenti attuativi

1. Il Procuratore della Repubblica, nell'adozione dei provvedimenti attuativi del progetto organizzativo, è tenuto al rispetto, oltre che della normativa primaria e secondaria, dei criteri fissati nel progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili, da esplicitare con adeguata motivazione.
2. Il Procuratore della Repubblica comunica ai magistrati dell'ufficio i provvedimenti sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti e li trasmette al C.S.M. con le eventuali osservazioni degli interessati.
3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 possono essere trasmessi al Consiglio dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato interessato.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove ritenuto necessario, i commi 4 e 5 dell'art.8.

Art. 10

Assegnazione e coassegnazione

1. Il Procuratore della Repubblica nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari si attiene alle modalità indicate all'art. 7, comm 3 e 4, lett.b). Procede all'autoassegnazione con adeguata motivazione..
2. L'assegnazione e la coassegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.
3. La coassegnazione è di regola effettuata, secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La coassegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere espressamente motivata.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 159/2011.
5. L'assegnazione conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.

6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività⁶.

Art. 11

Assegnazione di singoli atti

1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo⁷. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso⁸.

2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Art. 12

Designazione

1. Il Procuratore della Repubblica definisce, nel progetto organizzativo di cui all'art. 7, i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.

3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e, può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave

⁶ La risoluzione del 12 luglio 2017 pr. 3.1.lett.c) chiarisce che “i principi e i criteri stabiliti dal Procuratore all'atto dell'assegnazione ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Comunque, dovrà essere preservata la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell'ufficio di procura.

⁷ Nella risoluzione del 12 luglio 2007 al pr. 3.1 b) si legge: *E' necessario inoltre che il procuratore, in sede di definizione dei criteri di organizzazione del lavoro, delinei in termini generali i presupposti dell'assegnazione al compimento di singoli atti*

⁸ Cfr., testualmente, risoluzione del 12 luglio 2007 pr. 3.1 b): *detta assegnazione deve essere innanzi tutto correlata ai procedimenti trattati personalmente dal procuratore. Fuori dei casi – evidentemente eccezionali - di assoluto impedimento del magistrato titolare del procedimento ad adottare atti indifferibili e urgenti, un'assegnazione ad un magistrato dell'ufficio del compimento di singoli atti di un procedimento trattato da altro magistrato si tradurrebbe, in buona sostanza, in una “revoca parziale” dell'assegnazione, come tale lesiva della dignità delle funzioni svolte dai magistrati (sia dal titolare del procedimento, sia dall'assegnatario) e, comunque, non prevista dalla legge.*

impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Art. 13

Assenso

1. Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente, le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" di cui ai casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo.
2. Nei casi di eventuale competenza delegata o semplicemente di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato assunto dal procuratore della Repubblica sentito il magistrato titolare del procedimento.
4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine. Gli stessi vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.
5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni di visto o obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.

Art. 14

Visti

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui preventivamente trasmessi per la sottoposizione a "visto".
2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per la sottoposizione a “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell’atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006 e 15 della presente Circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell’avvenuto adempimento dell’onere di comunicazione e dell’esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario.
5. Gli eventuali atti relativi all’interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine. Gli stessi vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.
6. Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

Art. 15

Revoca dell’assegnazione e della designazione

1. Se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l’assegnazione.
2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente alla chiusura delle indagini, il Procuratore, ove intenda designare altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall’originario assegnatario.
3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica sente il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le

trasmette, unitamente all'atto di revoca ed ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura affinché verifichi la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione⁹.

6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro degli atti, ai sensi del comma che precede, non appena le stesse siano venute meno.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. I provvedimenti adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Art. 16

Rinuncia all'assegnazione

1. Nei casi indicati dagli articoli 10.co.6, 11 co. 2, 13, 14, 15, il magistrato assegnatario, riscontrato il dissenso o il contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendolo al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni.

2. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari.

3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa d'atto.

Art. 17

⁹ In linea con la disposizione della norma in commento sono i principi affermati nella Risoluzione del 12 luglio 2007, laddove, al punto 3.1 d), si è affermato espressamente che il provvedimento di revoca dev'essere motivato e che il magistrato destinatario del provvedimento stesso può provocare l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura perché valuti l'esistenza, la ragionevolezza e la congruità di detta motivazione; i contenuti della Risoluzione in oggetto sono stati peraltro interamente richiamanti in quella successiva del 21 luglio 2009, nella quale risulta altresì compiutamente disciplinata la fase della revoca e quella eventuale, di intervento del Consiglio, conseguente alle osservazioni effettuate dal magistrato destinatario della stessa.

Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il Procuratore della Repubblica:

- a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa;
- b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid del distretto;
- c) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

Art. 18

Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

- 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello redige, con cadenza triennale corrispondente al triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio, di assegnazione degli affari, nonché i criteri cui intende attenersi nell'esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità elaborati dal Procuratore della Repubblica.
- 2. Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo redige, con cadenza triennale, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli artt. 8 e 9 della presente circolare e, in quanto compatibili, le altre disposizioni relative ai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica presso i Tribunali.

Art. 19

Attività di vigilanza dei Procuratori generali presso la Corte di appello

- 1. Il Procuratore Generale presso la corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e

organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto, ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato¹⁰.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, riferisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'esito delle attività ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006 svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.

3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del Procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge.

Art. 20

Competenze in materia di buone prassi organizzative

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura, individua, divulga e promuove buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai Procuratori Generali presso le Corti di Appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei Procuratori Generali, e redige un documento che trasmette al Consiglio per la presa d'atto.

Art. 21

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Nell'esercizio del potere di avocazione, il Procuratore Generale, in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale e di razionalità ed efficienza, osserva i criteri specifici fissati in sede di elaborazione del progetto organizzativo.

¹⁰ La norma trae spunto da quanto stabilito nell'ultimo paragrafo della risoluzione del 16 marzo 2016 in materia di antiterrorismo e nella risposta a quesito del 20 aprile 2016 in materia di *“Limiti e modalità di esercizio delle competenze del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 6 D. legis. 106/2006”*

2. Al fine di agevolare il rispetto della norma del comma che precede e di garantire la corretta e compiuta valutazione dei casi e dei presupposti legittimanti l'avocazione, nonché un ordinato, razionale e trasparente esercizio di tale potere, il Procuratore generale, nel rispetto delle indicazioni da individuarsi in una specifica risoluzione del Consiglio, cura, attraverso l'utilizzo del registro penale informatizzato ministeriale, anche mediante l'adozione di protocolli con i Procuratori del Distretto, di indicare tempistica e modalità di trasmissione degli elenchi ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p., distinguendo i procedimenti scaduti con indagini effettuate e quelli senza indagini, nonché quelli a trattazione prioritaria che non è stato possibile concludere.

3. In sede di trasmissione dei provvedimenti di avocazione al CSM, il Procuratore Generale cura altresì di indicare i dati riportati al comma che precede.

Art. 22

Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione redige, con cadenza triennale corrispondente al triennio di vigenza delle tabelle della Corte di Cassazione, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari.
2. Il progetto organizzativo è trasmesso al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e al C.S.M. per la presa d'atto.

Art. 23

Norma di rinvio

1. Agli uffici requirenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 14), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 113), tutela della genitorialità e della malattia (art. 117), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 166), referente informatico (art. 218), referente per la formazione (art. 219) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 220 e 221), componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (art. 222, 223), componente dei consigli giudiziari (224 e 225), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283, escluso l'art. 275).

2. Agli uffici requirenti si applicano altresì le disposizioni contenute nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione.

Art. 24

Sostituzione di circolari precedenti

1. Le disposizioni della presente circolare, sostituiscono ogni altra previsione con esse incompatibile, contenuta in precedenti circolari.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente Circolare entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura.
2. I Procuratori della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore, ove necessario, adeguano i progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della presente circolare.